



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4705/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "azione di inesistenza, nullità e/o inefficacia di donazione"

PROMOSSA DA

██████████ nata a Bender (URSS) il ██████████ residente ad Arsiero (VI), ██████████
██████████ nella qualità di genitore esercente la
potestà sulle figlie ██████████ nata a Thiene (VI) il ██████████ c.f.
██████████ e ██████████ nata a Thiene (VI) il ██████████ c.f.
██████████ entrambe residenti con la madre, elettivamente domiciliata in
Torino, ██████████ presso lo studio degli avv.ti ██████████
dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato
alle liti rilasciato in calce all'atto di citazione

Attrice

CONTRO

██████████ nata a Vicenza il ██████████ residente ad Arsiero (VI), via ██████████ n.
6/A, c.f. ██████████ elettivamente domiciliata in Schio (VI), via ██████████ n.
27, presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio a spese
dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del
28.10.2019

Convenuta

e

██████████ nata a Vicenza il ██████████, residente a Creazzo (VI), via ██████████
██████████ n. 18 int. 4, c.f. ██████████ elettivamente domiciliata in Trissino (VI), via
██████████ n. 45, presso lo studio degli avv.ti Ivo ██████████ e ██████████ dai quali è
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta



CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER [REDACTED]

“Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarare l'inefficacia o comunque la nullità/inesistenza della donazione 30 luglio

1986, revocata con atto 24 ottobre 1988 e conseguentemente dichiarare la nullità della trascrizione della proprietà del bene de quo in capo ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per inesistenza/inefficacia del titolo, disponendo la trascrizione della proprietà dell'immobile di piazza [REDACTED] in capo alle minori [REDACTED] e [REDACTED]

Con vittoria di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario delle spese generali, oltre CPA ed IVA, come per legge e successive occorrende”.

PER [REDACTED]

“1) In via principale di merito: accertarsi e dichiararsi la validità del trasferimento in atti, quale pattuizione dell'accordo di separazione e conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'inefficacia/l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di revoca sottoscritto in data 24.10.1988 e, per l'effetto, rigettarsi ogni domanda ed eccezione attorea, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

2) In ogni caso: spese e competenze di causa rifuse”.

PER [REDACTED]

“Nel merito

- Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa degli atti depositati e/o ritenuti di giustizia e per l'effetto, accertato il diritto di proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo a [REDACTED] in comunione con [REDACTED] condannare [REDACTED] a liberare lo stesso;

In subordine in via riconvenzionale

- Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande sopra esposte, accogliere la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di trasferimento dell'immobile sito in Comune di Arsiero (VI), [REDACTED] censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 4, Piazza [REDACTED] n. 10, p: T, 1, 2, 3, cat. A/2, cl. 3, vani 10, Superficie catastale Totale 276 mq, R.C. Euro 681,72, condannando [REDACTED] a trasferire la piena proprietà dell'immobile medesimo alle sig.re [REDACTED] e [REDACTED] (nella quota del 75% a [REDACTED] e 25% a [REDACTED])



In ogni caso, spese e competenze professionali di causa completamente rifeuse”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cpc (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la <<esposizione dello svolgimento del processo>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc (come riformulato dall'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009).

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] nella sua qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori [REDACTED] e [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] in proprio e, unitamente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] [REDACTED] chiedendo di dichiarare l'inefficacia o comunque la nullità/inesistenza della donazione di cui all'atto pubblico rep. N. 93804 – Notaio [REDACTED] del 30 luglio 1988 (*rectius* 30 luglio 1986), disposta a beneficio di [REDACTED] e, per l'effetto, la nullità della trascrizione della proprietà del bene immobile oggetto della donazione in capo ai beneficiari per inesistenza/inefficacia del titolo, disponendosi la trascrizione in favore di [REDACTED]

A sostegno della pretesa l'attrice esponeva in fatto:

- che, in data 18 luglio 2017, era deceduto il proprio coniuge [REDACTED] il quale, con testamento pubblico dell'8 febbraio 2017, l'aveva istituita erede, unitamente alle figlie minori [REDACTED]
- di aver rinunciato all'eredità in favore di quest'ultime con atto datato 16 ottobre 2017;
- che nell'asse ereditario era ricompreso l'immobile adibito a residenza del nucleo familiare, sito in Arsiero (VI), Piazza [REDACTED]
- che detta unità immobiliare, censita al Catasto Fabbricati, foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub 4, risultava intestata a [REDACTED] figli del *de cuius* e della precedente moglie, in forza della donazione oggetto di causa, con la quale il disponente, cedendo a titolo di liberalità la nuda proprietà dell'immobile, si era riservato l'usufrutto;
- che successivamente, con atto del 24 ottobre 1988, [REDACTED] aveva revocato la donazione;
- che, pertanto, la trascrizione della proprietà dell'immobile in favore di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] doveva ritenersi radicalmente nulla, in quanto



eseguita in forza di una loro dichiarazione del 23 maggio 2000 di accettazione della donazione, successiva alla revoca anzidetta;

- di aver ricevuto, con provvedimento del 23 febbraio 2018, l'autorizzazione dal Giudice Tutelare ad accettare l'eredità nell'interesse delle figlie minori [REDACTED] e [REDACTED] e a promuovere le iniziative legali necessarie per la tutela dei loro interessi in relazione alla proprietà dell'immobile la cui trascrizione in favore di [REDACTED] dava luogo ad una titolarità apparente, ma errata ed illegittima;

- che nel frattempo [REDACTED] era deceduto, lasciando a succedergli le odierne convenute.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] quale erede del figlio [REDACTED] che eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione e contestava nel merito le pretese avversarie, evidenziando che:

- controparte avrebbe erroneamente qualificato l'atto pubblico datato 30 luglio 1986 come una donazione, trattandosi diversamente dell'adempimento di un obbligo assunto da [REDACTED] in sede di separazione consensuale (la disposizione patrimoniale sarebbe stata infatti determinata da un *animus solvendi* e non da un *animus donandi*);

- non essendovi stata alcuna donazione, risulterebbero giuridicamente irrilevanti sia l'atto di revoca del 24 ottobre 1988 che la dichiarazione di accettazione del 23 maggio 2000;

- ne conseguirebbe l'immediata efficacia del trasferimento della proprietà del bene immobile in capo a [REDACTED] sin dall'atto di disposizione del 30 luglio 1986, la piena validità ed efficacia della successiva trascrizione del diritto di proprietà dell'immobile in capo agli stessi e, pertanto, l'occupazione *sine titulo* dell'immobile da parte dell'attrice e delle proprie figlie.

Sulla base di tali allegazioni, dunque, la convenuta chiedeva, in principalità, il rigetto delle domande attoree e, per l'effetto, accertato il suo diritto di proprietà dell'immobile, in comunione con [REDACTED] per averlo acquisito iure successionis da [REDACTED] la condanna di [REDACTED] e di [REDACTED] al rilascio del bene illegittimamente occupato; in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ravvisato un atto donativo e la successiva revoca di esso, avanzava domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 2932 c.c., diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile sancito dal decreto di omologa della separazione consensuale datato 3 aprile 1986, assumendo l'intervenuta trasmissione del predetto obbligo in capo agli eredi del promittente. Si riservava, infine,



nella denegata ipotesi di rigetto anche della domanda subordinata e riconvenzionale, di proporre in separata sede l'azione di riduzione per lesione della quota riservata per legge al proprio figlio [REDACTED] [REDACTED] dovendosi ritenere lo stesso legittimario pretermesso ai sensi dell'art. 536 c.c..

Con distinta comparsa di costituzione e risposta, si costituiva pure l'altra convenuta, [REDACTED] (in proprio e non anche quale erede di [REDACTED] non avendo ancora accettato l'eredità del proprio fratello), chiedendo parimenti di accertarsi l'improcedibilità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza a fronte dell'asserita piena validità del trasferimento del diritto dominicale in capo a sé e al proprio fratello [REDACTED] di cui invocava l'accertamento, rappresentando che:

- l'atto dispositivo del 30 luglio 1986 sarebbe stato stipulato dal padre [REDACTED] [REDACTED] in ragione degli accordi sanciti dal verbale di separazione consensuale del 24 marzo 1986 e dal relativo decreto di omologa del 3 aprile 1986;
- non si tratterebbe, pertanto, di una donazione bensì di un contratto con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c. che, in quanto tale, non necessita di accettazione da parte del destinatario e diviene irrevocabile in assenza di rifiuto;
- la revoca del 24 ottobre 1988 dovrebbe considerarsi *in tuiter data* e l'atto dispositivo del 30 luglio 1986 avrebbe prodotto un immediato e definitivo effetto traslativo della proprietà.

La convenuta si riservava infine di agire, all'esito del giudizio, per la liberazione dell'immobile, occupato dall'attrice e dalle sue figlie, per il risarcimento del danno conseguente al suo ritardato rilascio e per la riduzione delle disposizioni testamentarie.

La causa, istruita in via documentale, era introitata per la decisione all'udienza dell'11.01.2022, in cui le parti, precisate le conclusioni con le modalità "cartolari" di cui all'art. 83 co. 7 lett. h D.L. 18/2020, chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

* * *

Sull'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda

Anzitutto deve darsi atto che l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, formulata da entrambe le convenute nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, deve intendersi superata in forza del successivo esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 che, tuttavia, ha avuto esito negativo così come documentato dalle parti.

Sulla qualificazione giuridica dell'atto di disposizione del 30 luglio 1986



Come si è già esposto nelle premesse, [REDACTED] [REDACTED] agendo nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie [REDACTED] ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare la natura di donazione dell'attribuzione patrimoniale gratuita effettuata da [REDACTED] [REDACTED] padre delle minori, a mezzo di atto pubblico rep. N. 93804 – Notaio [REDACTED] del 30.07.1986, avente ad oggetto il trasferimento in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] (figli nati dal precedente matrimonio con l'odierna convenuta [REDACTED] [REDACTED] della proprietà dell'immobile sito in Arsiero (VI), [REDACTED] censito Catasto Fabbricati, foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] (doc. 6 fascicolo attoreo) nonché la nullità/inesistenza/inefficacia di tale donazione per essere stata revocata dal disponente con atto pubblico rep. N. 110.514 del 24.10.1988 (doc. 7 fascicolo attoreo) in epoca antecedente alla sua accettazione da parte dei beneficiari, avvenuta solo in data 23.05.2000 (doc. 8 fascicolo attoreo).

Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice, così come formulata, non sia meritevole di accoglimento, dovendo essere disattesa la tesi della natura donativa dell'atto dispositivo impugnato, il quale, contrariamente alle prospettazioni di [REDACTED] non è stato compiuto per mero spirito di liberalità, bensì in adempimento di un preciso obbligo assunto da [REDACTED] [REDACTED] in sede di separazione consensuale dalla prima moglie [REDACTED].

Nella giurisprudenza della S.C. può oramai dirsi pacifico l'orientamento in base al quale, "In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155,158 e 711 c.c. e L. n. 898/1970, artt. 4 e 6, e sostanzialmente costituente applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta



ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva, - ma nell'accordo che l'ha estinta" (Cass. Civ., Sez. II, 23 settembre 2013, n. 21736; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006; v. pure Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 02/02/2005 secondo cui "L'obbligo di mantenimento nei confronti della prole può essere adempiuto con l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta").

Nel caso di specie, per quanto documentato in atti, [REDACTED] [REDACTED] al punto 4 dell'accordo di separazione di cui al verbale del 24 marzo 1986, omologato con decreto del Tribunale di Vicenza del 3 aprile 1986, hanno convenuto che "il Sig. [REDACTED] provvederà a trasferire ai figli in parti uguali ed indivise l'appartamento sito in Arsiero, [REDACTED] riservando a sé stesso l'usufrutto vita natural durante. Tale trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre la data del 30 luglio 1986" (doc. 2 fascicolo [REDACTED] doc. 2 fascicolo [REDACTED]).

Rileva il Decidente che è ben vero che la pattuizione in discorso non menziona espressamente che l'attribuzione del bene avviene a fini di mantenimento della prole ed, anzi, neppure indica il titolo posto a fondamento dell'impegno assunto dal coniuge separato. Tuttavia, è noto che, "in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte" (Cass. Civ., Sez. 3 Sentenza n. 6675 del 19/03/2018).

Facendo, quindi, applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, risulta evidente che il contesto nel quale la clausola in esame è sorta è costituito dalle pattuizioni che i coniugi hanno sottoscritto al fine di regolamentare i reciproci rapporti conseguenti alla separazione personale. E' altrettanto evidente che ivi assumono particolare rilievo, e anzi possono definirsi centrali, gli accordi relativi alle modalità di frequentazione dei figli e alle modalità con cui ciascuno dei genitori hanno inteso soddisfare il dovere del loro mantenimento, una volta venuta meno la comunione spirituale, la convivenza e la condivisione di vita dei genitori. Tanto considerato, può affermarsi che lo scopo pratico perseguito dai coniugi [REDACTED] fosse quello di regolare i reciproci diritti e



doveri in relazione alla cura dei figli, e non certo preannunciare future liberalità che peraltro esulano completamente dal contesto della separazione consensuale. Questa interpretazione non si pone in contrasto con la previsione, contenuta nel punto 2 del verbale di separazione, relativa al collocamento dei figli minori presso il padre, con obbligo di quest'ultimo di provvedere al loro mantenimento, sia perché una simile pattuizione non esaurisce necessariamente il contenuto del dovere di mantenimento del genitore, il quale può essere soddisfatto con diverse modalità che non debbono essere per forza alternative, sia perché non corrisponde al vero che [redacted] fosse l'unico genitore onerato, avendo le parti convenuto che "Gli stessi [i figli] saranno liberi di stare con la madre quando vorranno e per il tempo che riterranno opportuno. In detti periodi di affidamento temporaneo la signora [redacted] provvederà integralmente al mantenimento dei figli".

D'altro canto, la tesi di parte attrice, volta a negare l'esistenza di un obbligo in capo al padre di mantenimento dei figli avuti in prime nozze (anche) mediante l'impegno al trasferimento dell'immobile in precedenza adibito la casa familiare, contrasta con la dichiarazione resa da [redacted] nell'atto notarile di trasferimento dell'immobile del 30 luglio 1986, ove si legge alla pagina 5 di 6 che "Il donante fa presente che la donazione è fatta in dipendenza dei patti conclusi con il coniuge per la separazione consensuale avvenuta con verbale 22.1.86 e 24.3.86 omologato dal Tribunale di Vicenza il 3.4.1986 n. 1567 Cron. e n. 1000 rep." (doc. 6 fascicolo attoreo).

A fini interpretativi soccorre, altresì, la missiva del 5.08.1986, ove [redacted] comunicava alla ex moglie [redacted] di aver stipulato l'atto di trasferimento immobiliare in favore dei figli [redacted] "in esecuzione dei patti convenuti per la separazione consensuale" (doc. 4 fascicolo [redacted]).

L'atto di disposizione patrimoniale del 30.07.1986 non è, quindi, avvenuto in esecuzione di una promessa di donazione dell'immobile contenuta nel verbale di separazione dei coniugi, in quanto, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, "una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto (Cassazione civile, sezioni unite, 18 dicembre 1975 n. 4153; da ultimo, Cassazione civile, sezione III, 8 giugno 2017 n. 14262 a mente della quale la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata 'preliminare di donazione' pena la sua insanabile nullità, 'essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare') (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6080). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da parte



attrice, il procedimento di separazione consensuale e il relativo verbale non hanno rappresentato una mera occasione in cui si sarebbe manifestata la volontà di [REDACTED] di donare l'immobile di sua proprietà ai figli [REDACTED]

L'impegno a trasferire l'immobile ha piuttosto costituito una delle condizioni della separazione e sarebbe contrario a buona fede dare accesso ad una interpretazione che consentisse al coniuge di assumere, per poi disattenderlo, un tale obbligo idoneo a creare una legittima aspettativa in capo all'ex moglie e, soprattutto, in capo alla prole che di esso beneficia secondo lo schema del contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c. (cfr. Tribunale Salerno, 4 luglio 2006; Tribunale Siracusa, 14 dicembre 2001; App. Genova, 27 maggio 1997; Tribunale Vercelli, 24 ottobre 1989; App. Torino, 9 maggio 1980; v. pure, Cass. Civ., 21 dicembre 1987, n. 9500 secondo cui *"allorché taluno, in sede di separazione consensuale, assume l'obbligo di provvedere al mantenimento di una figlia minore, impegnandosi a tal fine a trasferirle un determinato bene immobile, pone in essere con il coniuge un contratto preliminare a favore di terzo. Quando poi in esecuzione di detto obbligo, dichiara per iscritto di trasferire alla figlia tale bene, avvia il processo formativo di un negozio che, privo della connotazione dell'atto di liberalità, esula dalla donazione ma configura una proposta di contratto unilaterale, gratuito e atipico, che, a norma dell'art. 1333 c.c., in mancanza del rifiuto del destinatario entro il termine adeguato alla natura dell'affare, e stabilito dagli usi, determina la conclusione del contratto stesso e, quindi, l'irrevocabilità della proposta"*).

Come precisato dalla giurisprudenza, un obbligo di tal genere, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva, - ma nell'accordo che l'ha estinta (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21 febbraio 2006, n. 3747).

Sennonché, nella vicenda in esame, l'impegno assunto in sede di separazione omologata è stato già efficacemente eseguito da [REDACTED] con l'atto pubblico di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Arsiero (VI), in favore dei figli [REDACTED]

Naturalmente l'efficacia di questo trasferimento non può ritenersi venuto meno in forza del successivo "atto di revoca di donazione" datato 24 ottobre 1988 (doc. 7 fascicolo attoreo; doc. 4 fascicolo [REDACTED]); infatti, se la disposizione patrimoniale di cui all'atto notarile del 30 luglio 1986, al di là del *nomen iuris* indicato, non è qualificabile



come donazione ma come adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione consensuale dei coniugi, non poteva trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 782, comma 3, c.c. che prevede la possibilità di revoca della donazione prima della sua accettazione e quella effettuata successivamente dai figli [REDACTED] e [REDACTED] con atto pubblico del 23 maggio 2000 (cfr. doc. 5 fascicolo della convenuta [REDACTED] deve ritenersi inutilmente resa a fronte di un trasferimento immobiliare già perfezionatosi.

Atteso il rigetto delle domande attoree ed in ragione della piena efficacia del trasferimento del bene immobile sito in Arsiero (VI), avvenuto con l'atto pubblico del 30 luglio 1986 in favore di [REDACTED] così come sopra accertato, la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., formulata dalla convenuta [REDACTED] in via subordinata, deve ritenersi assorbita.

Sulla domanda petitoria formulata da [REDACTED]

A questo punto occorre passare alla disamina della domanda riconvenzionale di [REDACTED] che, dichiarandosi comproprietaria dell'immobile occupato senza titolo da G [REDACTED] e dalle figlie [REDACTED] e [REDACTED] ne ha chiesto la condanna al rilascio quale pretesa legittima e consequenziale al rigetto delle domande attoree.

Tale domanda – che costituisce a tutti gli effetti un'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) – va dichiarata inammissibile nei confronti di [REDACTED] in proprio, non essendo stata parte del presente giudizio, mentre si appalesa infondata nei confronti di [REDACTED] quale rappresentante legale delle figlie minori [REDACTED] [REDACTED] non avendo la convenuta adempiuto agli oneri probatori posti a suo carico.

Al riguardo, si rammenta che, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *“unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realtà e absolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un*



rapporto di carattere obbligatorio". In tale pronuncia, il Supremo Collegio ha precisato che *"l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo"* (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28 marzo 2014, n. 7305).

Nel caso in esame l'azione esercitata è un'azione di rivendicazione, poiché *"il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica"*.

L'onere probatorio, che ricade sul proprietario del bene, *"può essere assolto con la dimostrazione dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento in suo favore dell'usucapione"* (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5 dicembre 2013, n. 27296).

Nella specie la convenuta [REDACTED] si è limitata ad allegare il verbale di separazione consensuale, il decreto di omologa e l'atto pubblico di cessione del bene immobile del 30 luglio 1986, che costituisce il titolo con il quale è stato trasferito il diritto di proprietà da [REDACTED] ai figli [REDACTED]. Manca, invece, qualsivoglia dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ed, altresì, la prova del proprio acquisto *iure successionis* di una quota dell'immobile a seguito della morte del figlio [REDACTED].

La domanda di rilascio del bene dev'essere, perciò, rigettata.

Sulla regolamentazione delle spese di lite.

Nel rapporto tra parte attrice e [REDACTED] [REDACTED] le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste interamente a carico della prima, nella misura liquidata sulla base della nota spese in atti che risulta conforme ai criteri ex D.M. n. 55/2014. Considerato che tale convenuta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza in data 28.10.2019, il pagamento va eseguito in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, con riduzione del compenso al difensore ex art. 130 DPR cit., da disporsi con decreto a parte.



Il patrocinio di ██████████ depositando istanza di liquidazione dei compensi per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha richiesto, oltre alla liquidazione delle spese relative alla fase giudiziale, la liquidazione anche di quelle per la fase di mediazione.

Relativamente a tale domanda, va rammentato che, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Nel senso dell'ammissione si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito, affermando che la garanzia costituzionale del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 24 Cost., per essere effettiva, deve contemplare anche la fase che, pur concernendo di per sé attività non giurisdizionale per la soluzione dei conflitti, è così innestata nella giurisdizione da condizionarne le vicende. "In ogni stato" è dunque espressione che ricomprende lo stato pre-processuale o endo-processuale che in modo obbligatorio deve essere attraversato dalle parti perché la giurisdizione possa regolarmente svolgersi (cfr. Tribunale Firenze, sent. 13 dicembre 2016 e ord. 13 gennaio 2015).

Occorre poi considerare che, da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del citato Testo Unico, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo; pertanto, a maggior ragione il patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi ammesso nell'ipotesi in cui non sia stato raggiunto un accordo tra le parti, come accaduto nella controversia in esame.

In punto di liquidazione delle spese, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che *"non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande"* (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990). Tuttavia, in aperto contrasto con tale statuizione, la più recente giurisprudenza di merito, che si condivide, ha ritenuto che le spese sostenute per la mediazione obbligatoria devono essere ricondotte nel



novero delle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c. considerato che "il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c." (cfr. Tribunale Trieste, 11 marzo 2021; in senso conforme Tribunale Modena, 9 marzo 2012).

██████████ va, perciò, condannata alla rifusione anche delle predette spese, con applicazione dei valori minimi previsti dall'art. 20, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, per le fasi di attivazione e di negoziazione.

Nel rapporto processuale tra ██████████ le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà (atteso il rigetto della domanda riconvenzionale di rilascio dell'immobile), ponendosi la residua parte a carico dell'attrice, tenuto conto della sua prevalente soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase espletata dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 4705/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) dichiara la piena efficacia del trasferimento del bene immobile sito in Arsiero (VI), ██████████ avvenuto con l'atto pubblico del 30 luglio 1986 in favore di ██████████ e di ██████████ in esecuzione dell'accordo di separazione omologato intercorso tra ██████████ e ██████████ nonché privo di effetti il successivo atto di revoca sottoscritto da ██████████ in data 24.10.1988;
- 3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta della convenuta ██████████
- 4) condanna parte attrice alla rifusione in favore di ██████████ sia delle spese per la fase della mediazione, liquidate in complessivi € 1.440,00 (di cui € 480,00 per l'attivazione ed € 960,00 per la fase di negoziazione), sia delle spese di giudizio, liquidate in



complessivi € **8.030,00** per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con pagamento complessivo da eseguirsi in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002;

5) condanna parte attrice alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma, già oggetto di compensazione parziale nella misura della metà, di € **4.015,00** per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 30 maggio 2022

Il Giudice

Dott.ssa **Biancamaria Biondo**

